



UNIONE MICROPOLIS

Determinazione n. 71 del 30.11.2023

OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN PROROGA TECNICA ALLA SOCIETÀ NAYDA S.R.L.S. DAL 1 DICEMBRE AL 15 GENNAIO 2024 - CIG ORIGINARIO N. Z9C38672C2.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO-CONTABILE

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione Micropolis n° 5 del 18.05.2022 con il quale la sottoscritta veniva incaricata di posizione organizzativa inerente l'Area amministrativo-contabile di questa Unione e degli enti ad essa aderenti (Comuni di Cervese e Pancarana);

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione di Giunta Unionale n.33 del 31.10.2022, esecutiva, avente ad oggetto "Indirizzi relativi al servizio di pulizia degli immobili unionali", la scrivente veniva nominata RUP del procedimento;
- Con determina n. 78 del 02.11.2022 avente ad oggetto "Affidamento servizio pulizie immobili unionali (1 annualità in via sperimentale) – CIG Z9C38672C2 – determinazione a contrattare" la sottoscritta ha dato avvio al procedimento;
- Con determina n.80 del 18.11.2022 avente ad oggetto "Affidamento servizio pulizie immobili unionali (1 annualità in via sperimentale) – CIG Z9C38672C2 - Aggiudicazione ai sensi dell'art.32 D.Lgs.50/2016" veniva aggiudicato il servizio di che trattasi alla ditta NAYDA SRL SEMPLIFICATA, con sede legale in Via Roma 15, 27045 Casteggio (PV), P.IVA 02791860188, per una somma totale di € 22.500,00 oltre ad I.V.A. di legge;
- Con successivo provvedimento – determinazione n.84 del 21.12.2022 avente ad oggetto "Affidamento servizio pulizie immobili unionali (1 annualità in via sperimentale) – CIG Z9C38672C2. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione n.80 del 18/11/2022" l'aggiudicazione del servizio è stata dichiarata efficace, affidando alla citata ditta il servizio pulizie degli immobili unionali (Comuni di Cervese e Pancarana) per n.1 annualità a decorrere dal 01.12.2022 sino al 01.12.2023 ed impegnando la spesa di € 27.450,00 IVA inclusa negli appositi capitoli del bilancio di previsione;
- Il relativo contratto è stato siglato e rubricato con n. rep. n. 9 del 01.02.2023;
- Nel capitolato speciale d'appalto del servizio, all'interno della documentazione di gara, e nel contratto stesso, all'art.6, è previsto quanto segue:

"ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto ha una durata di n.1 anno (12 mesi) a decorrere dal 01.12.2022 e comunque dalla data di effettiva consegna del servizio.

La Concessionaria si impegna comunque, anche nelle more della stipula del contratto, a prestare il servizio entro il quinto giorno successivo alla comunicazione dell'Amministrazione, fermo restando che in mancanza della stipula del contratto sarà riconosciuto unicamente l'ammontare del servizio svolto, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

La stazione appaltante, alla scadenza del contratto, previa valutazione della qualità del servizio prestato dalla Concessionaria, si riserva la facoltà di ripetizione del contratto per la medesima durata, ai sensi dell'art. 63, comma, D. Lgs. 50/2016.

Qualora alla scadenza del contratto non risultino completate le formalità per la nuova aggiudicazione, la Concessionaria dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste sino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto e previa proroga temporanea per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento”;

DATO ATTO CHE:

- Con deliberazione di Giunta Unionale n.45 del 30.11.2023, esecutiva, avente ad oggetto “Indirizzi relativi al servizio di pulizia degli immobili unionali”, la Giunta ha tra l’altro nominato RUP la scrivente, ai sensi dell’art.15 c.1 del D.Lgs. 36/2023, che recita: “1. *Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice”;*
- Il RUP ha necessità di avere tempi tecnici utili ai fini di raccogliere i dati utili e propedeutici alla nuova procedura di affidamento, oltre che all’espletamento della stessa;
- L’art. 106 co. 11 del D. Lgs. 50/2016 recita: “*La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;*
- L’art. 120 co. 11 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce: “*In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto”;*
- L’art.6 del citato contratto rep.9/2023 prevedeva espressamente che “*Qualora alla scadenza del contratto non risultino completate le formalità per la nuova aggiudicazione, la Concessionaria dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste sino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto e previa proroga temporanea per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento”*

CONSIDERATO CHE:

- Dunque, per le ragioni sopra enunciate, alla data di scadenza fissata al 01.12.2023 del contratto di servizio di pulizia degli immobili unionali (Comune di Cervesina e Comune di Pancarana), rep. n. 9 del 01.02.2023, in favore della società NAYDA S.R.L. SEMPLIFICATA non sarà certamente possibile procedere alla consegna del servizio de quo, al nuovo contraente;
- Allo stato attuale appare opportuno e conveniente affidare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, una **proroga tecnica fino al 15.01.2024**, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto rep. n. 9 del 01.02.2023, al fine di garantire la continuità del servizio offerto, alla attuale impresa di pulizie NAYDA S.R.L.SEMPLIFICATA nelle more della conclusione della procedura del nuovo affidamento, sussistendo le condizioni di cui all’art. 120, comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023;
- Secondo i principi generali elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e dall’ANAC, relativamente all’istituto della proroga tecnica, detto istituto “ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro” e che, pertanto, “la proroga tecnica è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa, di cui all’articolo 97 della Costituzione Italiana, nei soli limitati ed eccezionali casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”;

RICHIAMATA la deliberazione ANAC del 6 luglio 2022 in virtù della quale la proroga tecnica dei contratti pubblici ha carattere eccezionale e di temporaneità, essendo uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della Pubblica amministrazione, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara ed è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara;

Tutto ciò premesso, dichiarata l'assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, nel presente procedimento, della sottoscritta responsabile, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i., e dell'art. 1, co. 9 lett. e) della legge n.190/2012;

VISTI:

- l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);
- lo Statuto dell'Unione; -
- l'art. 17 del D. Lgs. n. 165/01;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e n. 36/2023; - Richiamato il Decreto sindacale n. 2 del 06.06.2023 di attribuzione /conferma di incarichi dirigenziali;

RICHIAMATI:

- il CIG Z9C38672C2
- il DURC della ditta NAYDA SRL SEMPLIFICATA prot.INAIL NAIL_40518024 con scadenza validità il 26.01.2024;

DETERMINA

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sono qui richiamate per essere specificamente approvate;
2. Di affidare il "servizio di pulizia degli immobili unionali", in proroga tecnica, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al precedente contratto rep. n. 9 del 01.02.2023 dal 01.12.2023 al 15.01.2024, data entro la quale saranno, presumibilmente, completate le procedure di gara e sarà stata effettuata la consegna del servizio al nuovo contraente, con eventuale risoluzione anticipata a completamento delle procedure di aggiudicazione della gara, sussistendo la necessità della prosecuzione del servizio e le speciali ed eccezionali circostanze, atteso che l'espletamento di detto servizio risulta essere inderogabile, essenziale e non suscettibile di sospensione poiché finalizzato a garantire l'igiene degli ambienti lavorativi;
3. Di impegnare la somma complessiva di € 4.172,40 IVA inclusa, per il periodo 01.01.2023 – 15.01.2024, come segue:
- 4.

| Capitolo/art | Miss/prog | P.d.C. | Impegno | Bilancio in conto | Importo € |
|--------------|-----------|-------------|---------|-------------------|-----------|
| 1270/300 | 01.05 | 01.03.02.13 | 691 | 2023 | 2.781,60 |
| 1270/300 | 01.05 | 01.03.02.13 | 691 | 2024 | 1.390,80 |

salvo risoluzione anticipata senza preavviso in caso di affidamento del servizio al nuovo gestore a seguito di conclusione del procedimento di gara in data antecedente;

5. Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. N.102/2009 e s.m.i.) e all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
6. Di trasmettere il presente provvedimento alla società NAYDA S.R.L.SEMPLIFICATA per opportuna e necessaria conoscenza;
7. Di dichiarare l'assenza del conflitto di interessi anche solo potenziale della sottoscritta responsabile ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 1, co. 9 lett. e) della legge n.190/2012;

8. Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell'art.32 della L.69/2009, all'Albo Pretorio informatico sul sito istituzionale dell'Ente www.unionemicropolis.pv.it per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Giorgia Brameri

SETTORE FINANZIARIO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, e dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Cervesina, 30.11.2023

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Giorgia Brameri

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

Cervesina, 30.11.2023

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Giorgia Brameri